DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabeto, 19 maggio 1984

SI PUBBLICA MEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIW

BIREZIGNE E RERAZIONE PRESSO IL MINISTENO DI CRAZIA E CIUSTIZIA - USFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65181 AMBINISTRAZIGNE PAEZEO L'ISTITUTO PRIIGRAFICO E ZECCA RELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - MAZZA G. FERDI, 10 - 20100 ROMA - CENTRALINO 85001

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 1225.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina Pag. 4123

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 142.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma . Pag. 4123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 143.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di . . . Pag. 4125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 144.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 678, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli Pag. 4125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 145.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare in comune di Santu Lussurgiu Pag. 4125

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 28 febbraio 1984.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda catego-

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 8 maggio 1984.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Bolzano.

Pag. 4126

Ministero delle finanze

DECRETO 20 gennaio 1984.

Nuovi sistemi di versamento dei contributi al fondo previdenziale degli spedizionieri doganali Pag. 4127

DECRETO 7 maggio 1984.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento negli anni 1983 e 1984 di alcuni uffici finanziari . Pag. 4128

Ministero del tesoro

DECRETO 14 maggio 1984.

Determinazione del tasso d'Interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º giugno 1982 (quadriennali), 1º dicembre 1982 (biennali e quadriennali), 1º giugno 1983 (biennali e quadriennali) e 1º dicembre 1983 (quadriennali e settennali), relativamente alle cedole con godimento l' glugno 1984 e scadenza l' dicembre 1984.

DECRETO 16 maggio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a

DECRETO 16 maggio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a

DECRETO 16 maggio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 febbraio 1984, n. 146.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Penne mozze », in Treviso Pag. 4131

DECRETO 20 marzo 1984, n. 147.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare una donazione . . Pag. 4131

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di inte-Pag. 4132

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ministero della sanità: Revoca di registrazioni di presidi medico chirurgici

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di un posto di ruolo della seconda fascia dei professori associati presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona. Pag. 4137

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Tartabini Giovanni, in Cingoli.

Pag. 4137

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito Pag. 4137

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Nomina del presidente della commissione elettorale centrale presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Pag. 4137

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Concorso per l'arruolamento volontario di duemiladuecento allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e sei mesi. . . Pag. 4138

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a ventidue posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Bologna Pag. 4142

Concorso a quattro posti di usciere presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi Pag. 4142 in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1984.

Regione Molise: Concorso ad un posto di primario chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 3 Pag. 4142

Regione Piemonte: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 62 Pag. 4142

Comune di Milano: Graduatoria generale del concorso per il conferimento di sei posti di veterinario igienista.

Pag. 4142

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 4143

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 19 MAGGIO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Aosta.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 137 DEL 19 MAGGIO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35:

La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni «12 % - 1979/1986 » sorteggiate il 27 aprile 1984.

Autostrade · Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « IRI 7 % - 1971/1986 » sorteggiate il 2 maggio 1984.

Distillerie Teresa Raiz, società per azioni, in Povoletto: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1983.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni «13 % 1979/1987 - 2^a emissione » sorteggiate il 2 maggio 1984.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni «13% -1978/1987 - 2º emissione » sorteggiate il 2 maggio 1984.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni «7% -1973/1988 - 1ª emissione » sorteggiate il 2 maggio 1984.

Bassani Ticino, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «5,50 % - 1967 » sorteggiate il 4 maggio 1984.

Birra Peroni industriale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1984.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico,

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 1225.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1º ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni:

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in matematica, all'elenco degli insegnamenti complementari ad indirizzo fisico comune ai tre indirizzi è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

meccanica dei continui.

Nell'art. 101, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

protezione dell'ambiente marino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi 28 aprile 1984 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 189 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 142.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma « Tor Vergata », approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione è integrato nel modo seguente:

Scuola di specializzazione in progettazione strutturale (afferente alla facoltà di ingegneria)

Art. 2.

Dopo l'art. 87 del vigente statuto, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in progettazione strutturale:

Scuola di specializzazione in progettazione strutturale

Art. 88. — E' istituita presso la seconda Università di Roma « Tor Vergata » la scuola di specializzazione in progettazione strutturale che conferisce il diploma di specialista in progettazione strutturale.

Art. 89. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di ingegneria.

- Art. 90. La scuola ha lo scopo di fornire una specializzazione professionale nel campo dei problemi strutturali che intervengono nell'ingegneria civile.
- Art. 91. La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
- Art. 92. Il numero degli iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studi.
- Art. 93. Alla scuola sono ammessi solo i laureati in ingegneria ed in architettura. Tale ammissione è subordinata anche al possesso del diploma di abilitazione professionale, qualora prescritto.
- Art. 94. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
- a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione:
 - b) il voto di laurea;
- c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
 - d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 95. — Le materie di insegnamento sono le seguenti, tutte afferenti alla facoltà di ingegneria:

Primo anno:

meccanica dei materiali da costruzione;
meccanica dei solidi;
sicurezza strutturale;
metodi numerici per l'analisi strutturale I;
due materie a scelta tra:
meccanica dei terreni;
problemi strutturali speciali;
metodi di ottimizzazione.

Secondo anno:

progetti di costruzioni in cemento armato ed in cemento armato precompresso;

progetti di grandi strutture;
progetti di costruzioni in zone sismiche;
progetti di fondazioni;
due materie a scelta tra:
statica delle grandi opere idrauliche;
progetti di ponti;
metodi numerici per l'analisi strutturale II.

Art. 96. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla stessa. In caso di motivato im fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio alinsegni nella scuola medesima.

l'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 97. — Le attività pratiche prescritte sono essenzialmente di due tipi. Il primo comprende l'analisi e la soluzione di problemi strutturali eventualmente con l'ausilio del calcolatore. In tali casi si intende già definito lo schema strutturale da esaminare. Nel secondo caso si richiede di risolvere un problema costruttivo sviluppando l'analisi e la progettazione fino a livello esecutivo. Le attività pratiche saranno sviluppate in esercitazioni sia collettive che singole, presso la sede della scuola, con frequenza trisettimanale. Ai fini degli esami è richiesta una frequenza del 50% delle esercitazioni collettive.

ai rini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione. l'attività svolta dallo specializzando anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 98. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 99. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la facoltà di ingegneria; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 100. — Per la scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario o straordinario che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 143.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 50 nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è incluso l'insegnamento di « epidemiologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 206 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1984, n. 144.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 678, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le delibere degli organi accademici dell'Università di Napoli;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 678, nel quale per mero errore materiale l'insegnamento di « clinica odontostomatologica » è stato indicato come « chimica odontostomatologica »;

Riconosciuta quindi la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 678:

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 678, è rettificato nel senso che nell'art. 151 l'insegnamento fondamentale del triennio contrassegnato con il n. 17 è soppresso e sostituito dal seguente:

« clinica odontostomatologica (biennale: 4° e 5° anno) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1984, n. 145.

Dichiarazione di pubblica utilità per alcuni immobili da realizzarsi a cura dell'Aeronautica militare in comune di Santu Lussurgiu.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Aeronautica militare in comune di Santu Lussurgiu (Oristano) località Badde Urbara sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1984

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1984 Registro n. 17 Difesa, foglio n. 274

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 febbraio 1984.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Mercedes (Uruguay).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 5 maggio 1948 e registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita l'agenzia consolare di seconda categoria in Mercedes (Uruguay);

Decreta

L'agenzia consolare di seconda categoria in Mercedes (Uruguay) è soppressa dal 1º marzo 1984.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1984

Il Ministro: Andreotti

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1984 Registro n. 6 Esteri, foglio n. 76

(2572)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 8 maggio 1984.

Ulteriore integrazione al decreto ministeriale 3 settembre 1982 concernente le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata relativamente alle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972);

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982, e successive integrazioni, con il quale sono state approvate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante d'arte applicata (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982);

Considerato che:

in forza dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, in provincia di Bolzano, gli insegnamenti nella scuola in lingua tedesca — come anche l'insegnamento di seconda lingua nelle scuole in lingua italiana e la metà degli insegnamenti nelle scuole delle località ladine — devono essere impartiti da docenti di madre lingua tedesca;

tra la popolazione di madre lingua tedesca e quella delle località ladine della predetta provincia vi è tuttora un numero insufficiente di laureati rispetto alle esigenze dell'insegnamento;

in relazione all'accordo culturale italo-austriaco del 1952 che prevede il riconoscimento reciproco delle lauree, la maggior parte degli studenti altoatesini di madre lingua tedesca frequenta università austriache;

il decreto ministeriale 3 settembre 1982, integrato dal successivo decreto 16 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 22 novembre 1982), ha modificato per alcune classi di concerso le condizioni per la validità dei titoli di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento, considerando in via transitoria la validità dei titoli conseguiti sino al termine dell'anno accademico 1981-82;

gli studenti altoatesini che, già iscritti ai corsi universitari alla data del 3 settembre 1982, hanno conseguito o conseguiranno la laurea presso le università austriache negli anni accademici successivi al 1981-82, non hanno potuto adeguare i loro piani di studio alle nuove condizioni poste dal citato decreto ministeriale 3 settembre 1982, in considerazione dell'ordinamento degli studi universitari nella Repubblica d'Austria articolato in mantera diversa rispetto a quello italiano, con la conseguenza che i loro titoli di studio non saranno validi ai fini dell'accesso all'insegnamento;

ramedic states to the first state of the sta

tale situazione viene ad aggravare le attuali difficoltà di reclutamento di personale laureato per le predette scuole, difficoltà che hanno costretto sino adesso — proprio a causa della mancanza di laureati — al frequente ricorso a personale sprovvisto del prescritto titolo di studio;

Ritenuta la necessità — al fine di venire incontro alle specifiche esigenze delle popolazioni appartenenti alle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano — di consentire, nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento, l'accesso all'insegnamento per le specifiche classi di concorso relative alle predette scuole, sia a coloro che sono in possesso di titoli di studio considerati, a tal fine, validi dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modifiche ed integrazioni, sia a coloro che hanno conseguito o conseguiranno un titolo di studio, valido ai sensi del medesimo decreto 2 marzo 1972, successivamente all'anno accademico 1981-82 ma entro l'anno accademico 1985-86;

Decreta:

I titoli di studio, conseguiti successivamente all'anno accademico 1981-82 e quelli che saranno conseguiti entro l'anno accademico 1985-86, indicati nella colonna 2 della tabella A allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti classi di concorso:

- Cl. XCII Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
- Cl. LVII Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
- Cl. LVIII Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
- Cl. LIX Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
- Cl. XLII Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca.
- Cl. XLV Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca.
- Cl. XCII-bis Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.
- Cl. XCII-ter Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano,

cui corrispondono adesso le seguenti classi di concorso:

- Cl. CXIII Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
- Cl. LXVIII Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
- Cl. LXXI Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
- Cl. LXXIV Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
- Cl. LVI Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca.
- Cl. LIX Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca.
- Cl. CXII Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.
- Cl. CXI Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano,

titoli di studio considerati validi dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 a condizione che siano stati seguiti determinati piani di studio, conservano, ai fini del reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo, la validità stabilita, quale titolo di ammissione, dal citato decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni ed integrazioni (decreto ministeriale 9 dicembre 1972; decreto ministeriale 18 giugno 1974; decreto ministeriale 22 febbraio 1979).

Roma, addì 8 maggio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

(2611)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 1984.

Nuovi sistemi di versamento dei contributi al fondo previdenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente il riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale e la istituzione degli albi e del fondo previdenziale in favore degli spedizionieri doganali;

Visto il decreto ministeriale 1º marzo 1964, concernente le norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 24 novembre 1973, concernente le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, istituito con l'art. 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato con la legge 4 marzo 1968, n. 88;

Ritenuta la necessità di introdurre modalità di versamento automatico dei contributi di finanziamento del fondo previdenziale ed assistenziale e di integrare, conseguentemente, il predetto decreto ministeriale 30 ottobre 1973;

Decreta:

Art. 1.

Dopo l'art. 21 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 21-bis. — Il contributo di cui al punto a) del precedente art. 15 può essere corrisposto dagli iscritti al fondo anche mediante l'uso di macchine obliteratrici dei documenti, suggellate a cura dei rappresentanti del fondo. L'obliterazione tiene luogo dell'apposizione delle marche agli effetti degli articoli 20, 21, ultimo comma, e 23.

Il debito è quantificato con riferimento alla lettura che deve aver luogo alla fine di ogni mese solare; il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 21-ter. — In relazione alle dichiarazioni doganali ed agli altri atti e documenti trattati meccanograficamente dalle dogane, per i quali sia previsto l'obbligo di apposizione delle marche di cui all'art. 15, lettera a), il corrispondente contributo è versato dagli iscritti sulla base di estratti, compilati dall'amministrazione doganale a mezzo di sistemi automatici, da trasmettere quindicinalmente al fondo ed al consiglio compartimentale competente, il quale provvede alla loro distribuzione agli ınteressati.

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte del fondo.

Nel caso di richiesta di pagamento ritenuta erronea l'iscritto ha la facoltà, nei medesimi termini di cui al comma precedente, di limitare il versamento alla somma ritenuta dovuta, purché fornisca nel contempo la prova dell'erronea liquidazione del contributo.

Per la risoluzione delle controversie tra il fondo e gli iscritti, in materia di contributi, si applicano le vigenti disposizioni che regolano i ricorsi amministrativi; la decisione della controversia è demandata al consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ».

Art. 2.

Dopo l'art. 22 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973 è inserito il seguente articolo:

« Art. 22-bis. — Per il ritardato pagamento dei contributi di cui all'art. 15 sono dovuti gli interessi di mora.

Nei casi di versamenti che siano stati indebitamente effettuati, spetta agli iscritti, oltre alla restituzione delle somme versate in più, anche l'interesse compensativo in misura pari a quella degli interessi di mora.

Resta ferma, ove ricorra il caso, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 40 delle norme di applicazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, approvate con de- fitti bollo e demanio, successioni e atti giudiziari, atti creto ministeriale 1º marzo 1964 ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 gennaio 1984

Il Ministro delle finanze VISENTINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale DE MICHELIS

(2558)

DECRETO 7 maggio 1984.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento negli anni 1983 e 1984 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che per eventi eccezionali, verificatisi nel corso degli anni 1983 e 1984 — causati da diverse circostanze e cioè: astensioni dal lavoro del personale addetto agli uffici per motivi sindacali, lavori di riparazione di alcuni immobili adibiti a sede di uffici finanziari, trasferimento di uffici in nuove sedi, sospetti di presenze in alcuni uffici di ordigni esplosivi, cortocircuiti nell'impianto elettrico verificatisi in taluni immobili sede di ufficio con conseguente evacuazione per motivi di sicurezza -- i sottoindicati uffici non hanno potuto assicurare il normale funzionamento, creando disagio anche ai contribuenti;

Ritenuto che la situazione determinatasi a seguito degli eventi eccezionali di cui sopra rientra nelle previsioni del citato decreto n. 498 del 21 giugno 1961 e che, conseguentemente, occorre provvedere ad accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso cui si sono verificati gli eventi

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

In data 7 febbraio 1983:

regione Sicilia: ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Agrigento.

In data 7 aprile 1983:

regione Toscana: ufficio del registro di Pontedera.

In data 27 e 28 maggio 1983:

regione Sicilia: ufficio del registro successioni e bollo di Messina.

In data 7 giugno 1983:

regione Toscana: uffici del registro di Firenze: afpubblici, atti privati.

In data 30 giugno 1983:

regione Lazio: uffici del registro di Roma: atti pubblici, atti privati, 2º atti pubblici, atti giudiziari, successioni, demanio, affitti e tasse sulle concessioni governative, bollo radio e assicurazioni.

In data 20, 21, 27 luglio e 4 agosto 1983:

regione Sardegna: ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

In data 12, 18, 20 e 26 agosto, 29 e 30 settembre, 3 e 4 ottobre 1983:

regione Toscana: uffici del registro di Firenze: affitti, bollo e demanio, successioni e atti giudiziari, atti pubblici, atti privati.

In data 15 novembre 1983:

regione Lazio: uffici del registro di Roma: 1º atti pubblici, 2º atti pubblici, atti privati, atti giudiziari, successioni, bollo, radio e assicurazioni, affitti e tasse sulle concessioni governative.

In data 13 e 14 gennaio 1984:

regione Toscana: ufficio del registro di Pisa.

In data 24 gennaio 1984:

regione Liguria: ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(2616)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 maggio 1984.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1º giugno 1982 (quadriennali), 1º dicembre 1982 (biennali e quadriennali), 1º giugno 1983 (biennali e quadriennali) e 1º dicembre 1983 (quadriennali e settennali), relativamente alle cedole con godimento 1º giugno 1984 e scadenza 1º dicembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

- n. 3533/66-AU-13 del 20 maggio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 26 maggio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1º giugno 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;
- n. 9058/66-AU-25 del 23 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1º dicembre 1982, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;
- n. 9059/66-AU-26 del 23 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1º dicembre 1982, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo; per lire 1.000 miliardi, cedola n. 3;

- n. 710309/66-AU-37 del 19 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1º giugno 1983, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;
- n. 710310/66-AU-38 del 19 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 27 maggio 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1º giugno 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;
- n. 716151/66-AU-53 del 16 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1º dicembre 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;
- n. 716152/66-AU-54 del 16 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 23 novembre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1º dicembre 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1º giugno 1984 e scadenza 1º dicembre 1984;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1º dicembre 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

all'8,55% per i CCT quadriennali 1º giugno 1982; al 7,95% per i CCT biennali 1º dicembre 1982; all'8,55% per i CCT quadriennali 1º dicembre 1982; al 7,95% per i CCT biennali 1º giugno 1983; all'8,55% per i CCT quadriennali 1º giugno 1983; all'8,05% per i CCT quadriennali 1º dicembre 1983; all'8,55% per i CCT settennali 1º dicembre 1983;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 3533 del 20 maggio 1982, n. 9058 e n. 9059 del 23 novembre 1982, n. 710309 e n. 710310 del 19 maggio 1983, n. 716151 e n. 716152 del 16 novembre 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1º dicembre 1984, è determinato nella misura:

dell'8,55% per i CCT quadriennali 1º giugno 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 5;

del 7,95% per i CCT biennali 1º dicembre 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,55% per i CCT quadriennali 1º dicembre 1982, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,95% per i CCT biennali 1º giugno 1983, emessi

dell'8,55% per i CCT quadriennali 1º giugno 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,05% per i CCT quadriennali 1° dicembre 1983, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 2;

dell'8,55% per i CCT settennali 1º dicembre 1983, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 997.500.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

- di L. 42.750.000.000 per i CCT quadriennali 1º giugno 1982;
- di L. 198.750.000.000 per i CCT biennali 1º dicembre 1982:
- di L. 128.250.000.000 per i CCT quadriennali 1º dicembre 1982;
- di L. 79,500.000.000 per i CCT biennali 1º giugno 1983:
- di L. 213.750.000.000 per i CCT quadriennali 1º giugno 1983;
- di L. 120.750.000.000 per i CCT quadriennali 1º dicembre 1983;
- di L. 213.750.000.000 per i CCT settennali 1º dicembre 1983.

farà carico al cap 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

(2571)

DECRETO 16 maggio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 25 maggio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultantee richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 maggio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sara sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti addi 18 maggio 1984 Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 235

(2612)

DECRETO 16 maggio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 25 maggio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento e stabilito in L. 93,15 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicate, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di

categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese bre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo nonché degli enti con finalità di previdenza e di assialbo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 maggio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1984 Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 236

(2613)

DECRETO 16 maggio 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 25 maggio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicem-

stenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 maggio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addi 18 maggio 1984 Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 237

(2614)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 febbraio 1984, n. 146.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Penne mozze », in Treviso.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Penne mozze », in Treviso.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1984 Registro n. 13 Difesa, foglio n. 391

DECRETO 20 marzo 1984, n. 147.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad accettare una donazione.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in appezzamenti di terreno con fabbricato rurale da demolire siti in Dovera (Cremona), del periziato valore di L. 16.000.000, disposta dal dott. Amilcare Rotta, a favore della sezione AVIS di Dovera, con atto 20 giugno 1979, n. 20438/3540 di repertorio, a rogito dott. Fausto Biotti, notaio in Pandino (Cremona), registrato a Crema (Cremona) in data 27 giugno 1979 al n. 1484.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, àddì 8 maggio 1984 Registro n. 3 Sanità, foglio n. 375

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanac, con sede in Cagliari e stabilimento in Massa, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore carpenteria metallica operanti nella provincia di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º febbraio 1984 al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss, con sede in Codroipo (Udine), stabilimento in Carmignano di Brenta (Padova) e uffici amministrativi in Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, con sede in Milano, sede amministrativa e commerciale in Milano e stabilimenti in Brescia, Roccasecca e Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oreste Luciani, in Parma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º luglio 1982 al 1º gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica della Laga, con sede in Teramo e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º settembre 1982 al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cassinelli e Guercini Cos.Met. Sud ora Cos.Met. S.p.a. in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1983 al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.M.E., in Momo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Corsport, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º febbraio 1983 al 30 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli De Vita, in Casella Scrivia (Genova), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore del lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spanevello, con sede e stabilimento in Zanè (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 al 1º gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocab, stabilimento in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1983 al 17 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filtilane di C. Bagna e C., in Vigliana Biellese (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º settembre 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Barberis e C., con sede in Biella e stabilimento in Cerrione (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 ottobre 1983 al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Real, in Leumann (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fornara industrie, in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksia, con sede in Torino e stabilimenti ed uffici delle fonderie Ghisa di Torino, delle fonderie Ghisa di Carmagnola (Torino), delle fucine di Torino e della trasformazione di Avigliana (Torino), è prolungata al 7 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica fine, stabilimento Edilcarani di Sassuolo (Modena), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderie Bruno Rizzi di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 23 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio F.lli Voltan, in Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Serravalle Sesia (Vercelli), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icla, in Corleone (Palermo), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'ert. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit, in Genova, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Baglietto di Varazze (Savona), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.A.S. - Industria compensati affini Siena di Monteroni d'Arbia (Siena), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim abrasivi di Domodossola (Novara), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, con sede in Milano e stabilimenti in Vicenza, Dueville, Merano Vicentino, Schio, Piovene Rocchette e Torre (Vicenza), è prolungata al 12 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faesite, con sede in Padova e stabilimento in Faè di Longarone (Belluno), è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrochimica del Piave, in Castellazzo (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud, con sede in Bresso (Milano) e stabilimento in Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 ini favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Colgommandi Cupramontana (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro siderurgico adriatico, in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Biadene, con sede in S. Damiano Brugherio (Milano) e stabilimento in Montebelluna (Treviso) è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Panelli, in Alessandria, è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.R. Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Milano e stabilimento di Rho (Milano), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. A.R.C.O.M., in Cherasco (Cuneo), è prolungata al 31 luglio 1983.

Cherasco (Cuneo), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Pantalonificio Iacopant's di Vallorani e C., in Sirolo (Ancona), è prolungata al 31 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Istituto grafico Silvio Basile sud, in Taranto, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli officine meccaniche navali, in Genova, porto alla Calata Gadda, è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marajà, in Riva del Garda (Trento), è prolungata al 25 ottobre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mussa G.B. e C., in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farben I.D., in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P. Imballaggi plastici, in Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º gennaio 1983 al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Nepote Secondo di Nepote Luigi ed Enrico, in Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 al 10 marzo 1984.

Si applicano ai lavoraori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel di Barbara (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Lucilla in Verbania (Novara), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. All.Co, in Ospedaletto (Pisa), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Vivo Vetro, con stabilimento in Pontassieve (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 marzo 1983 al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceat pneumatici, con sede ed amministrazione in Torino, stabilimento a Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale ed uffici di vendita all'Edinario de libialimperiferiche prolungata all'64 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilpa di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1983 al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Mavi, in Loro Piceno, è prolungata al 27 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertolini macchine agricole, in Reggio Emilia, è prolungata al 1º gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piarotto fabbrica mobili, in Mirano Campocroce (Venezia), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Valserchio, in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1983 all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agritalia, in Rovigo, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardini Divisione Savara mec-ind, con sede in Torino e stabilimento e uffici in Campiglione Fenile (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serragiumenta laterizi, in Altamonte (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1º settembre 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Poliprem, in Villanova d'Asti (Asti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1983 al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti tessili Ozella, in S. Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., in Torino, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma; lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Istel, in Latina, è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cereda sud, in Nettuno (Roma) (fallita il 18 aprile 1983), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Bellicoli, in L'Aquila, è prolungata al 7 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2495)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Alessandria:

« 592-AL »: Visentini Roberto, in Valenza;

« 809-AL »: Garlando & Bonicelli, in Valenza;

« 2213-AL »: Montes Aurelio, in Valenza;

« 2400-AL »: Calì Santi, in Valenza;

« 2410-AL »: Nouvelle Art. di Zogno & Carlin, in Valenza; « 2456-AL »: GI.BI.OR di Caristia Giacomo, in Valenza;

« 2477-AL »: Desana Carlo, in Casale Monferrato; « 2516-AL »: Caldin Fabio, in San Salvatore Monferrato;

« 2523-AL »: Pucci & Tagliacarne, in Valenza;

« 2577-AL »: Conte Roberto, in Bassignana;

« 2580-AL »: Ravarino Domenico, in Valenza;

« 2586-AL »: Martinengo Francesco, in Valenza.

Provincia di Firenze:

« 58-FI »: Soc. Valsodo, in Settimello Calenzano;

« 771-FI »: Soc. Teghini-Valsodo, in Settimello Calenzano.

Provincia di Genova:.

«140-GE»: AR.BI.FIL. di Oliveri Bartolomeo di Antonio, in Campo Ligure;

«208-GE»: «La Perla» di La Ghigna Bruno, in Genova.

Provincia di Milano:

«1230-MI»: Bressan Renzo, in Milano.

Provincia di Napoli:

« 291-NA »: Ferrara Mauro, in Napoli; « 332-NA »: Ascal Soc., in Torre del Greco; « 348-NA »: Pizzo Salvatore, in Torre del Greco;

« 368-NA »: CO-VES S.r.l. Coralli Vesuvio, in Napoli;

« 396-NA »: Fusco Gaetano, in Napoli.

Provincia di Pesaro:

« 37-PS »: Orolaise di Laise Adriano, in Pesaro.

Provincia di Roma:

« 136-Roma »: Locchi Mario, in Roma;

« 146-Roma »: Feriozzi Orlando, in Roma.

Provincia di Treviso:

« 22-TV »: S.A.L.O. S.a.s. di Zuccato e Zampieri, in Treviso.

Provincia di Vercelli:

« 55-VC »: Albano Giuseppe, in Mottalciata (Vercelli).

Provincia di Vicenza:

« 484VI »: Mursia Bruno, in Bassano del Grappa;

« 1018-VI »: FA.VR di Rigon Adriano, in Vicenza;

« 1011-VI »: Centro Vendita Preziosi S.p.a., in Vicenza;

« 1023-VI »: Didoni Franco, in Vicenza;

«1168-VI»: La Microarte di G. Dalla Valle & R. Aliotta, in Ouinto Vicentino.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi. Si comunica inoltre che le ditte medesime hanno dichiarato che alcuni punzoni sono stati smarriti. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Alessandria:

« 2304-AL »: V.D.P. Valenza S.r.l., in Valenza.

Provincia di Firenze:

«507-FI»: Soc. «Teghini Argenteria» di Baronti, in Calenzano.

Provincia di Napoli:

« 200 NA »: Cifali Crescenzo, in Torre del Greco.

Provincia di Vicenza:

« 151-VI »: La Berica di Ercole Mannella, in Vicenza;

« 831-VI »: Oreficeria Dalla Fontona Silvana, in Vicenza;

« 972-VI »: Ronel Bijoux di Roncolato Elide, in Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi sono decadute dalla concessione dei marchi stessi, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed hanno restituito i relativi punzoni che sono stati deformati:

Provincia di Napoli:

« 289-NA »: Gallone Alfredo, in Napoli; « 322-NA »: Lombardo Leonilde, in Torre del Greco.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta «El Paie» di Paiusco Guglielmo, in Olmo di Creazzo, assegnataria del marchio in oggetto, ha denunciato che, a seguito di un furto subito è risultato mancante un punzone recante il detto marchio. Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico competente.

(2198)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico chirurgici

Si comunica la revoca delle seguenti registrazioni di presidi medico chirurgici:

NOME DEL PRODOTTO	Ditta e sed∻	Numero di Data decre registrazione di revoca				
Salvaderm	Crinos S.p.a., cod. fisc. 01192270138, con sede e do- micilio fiscale in Villa Guardia (Como), via XX Settembre n. 2	5.999	8-10-1983			
Formovirol	Brunelli Rodolfo, con sede in Foligno (Perugia), via XX Settembre n. 4	1.038	18-2-1984			
Fiz Blu	Pfizer Italiana S.p.a., cod. fisc. 001929000595, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Gaeta n. 4	4.317	18-2-1984			
GR 230	Grace Italiana S.p.a., con sede in Passinara di Rho (Milano), via Trento n. 7	7. 3 53	18-2-1984			
Garze e Tamponi Vasenol	A. Brioschi S.p.a., con sede in Milano, via Gaggia n. 3	7.187	18-2-1984			
Francoform Primo	Ippoliti e C. di Renato Franco, con sede in Milano, via Arnaboldi n. 2	4.408	18-2-1984			
Geroderm schiuma 5. Dermon S.r.l., cod. fisc. 00434350583, con sede e micilio fiscale in Pomezia, via Roma n. 171		7.900	18-2-1984			
(2581)	'	'	ı			

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ruolo della seconda fascia dei professori associati presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo-luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona è vacante il seguente posto di ruolo della seconda fascia:

geometria I,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(2591)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Tartabini Giovanni, in Cingoli

Con decreto ministeriale 17 aprile 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 9.805.800 dovuto dalla ditta Tartabini Giovanni è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Macerata è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2261)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione)

Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1013 mod. 25 A. — Data: 13 agosto 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Pellegrini M. Grazia, nata a Roma il 20 gennaio 1931. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 2.325.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2580)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Nomina del presidente della commissione elettorale centrale presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze 9 maggio 1984, a parziale modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 marzo 1984, quale presidente della commissione elettorale centrale, avente sede presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è stato nominato il dirigente generale Fedrizzi dott. Luciano, in sostituzione del dirigente generale Carugno dott. Nicola, dimissionario dall'impiego.

(2635)

CONCORSI ESAMI ED

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'arruolamento volontario di ducmiladuecento allievi sottufficiali nella Marina militare con ferma di tre anni e sei mesi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni:

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1º luglio 1938, n. 1368: « Modifiche sul-l'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della reale Marina »;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: « Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 »; Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: « Ammissione della donna aı pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: « Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate», e successive modificazioni;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente la modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sul-

la disciplina militare »;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212: « Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1985 un concorso per l'arruolamento volontario di duemiladuecento allievi sottufficiali nella Marina mılitare con ferma di tre anni e sei mesi, con possibilità di passaggio in servizio permanente come previsto al successivo art. 15 del presente bando.

Gli allievi saranno suddivisi in due distinti scaglioni, denominati rispettivamente:

- 1) Corso 1985/A posti a concorso n. 1.200; data di incorporamento 15 aprile 1985;
- 2) Corso 1985/B posti a concorso n. 1.000; data di incorporamento 15 settembre 1985.

Le categorie e specialità sono le seguenti:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subac-

quee

Categoria —	Specialità
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Operatori elaborazione automatica dati Infermieri Musicanti
Nocchieri	-
Palombari	_
Incursori	
Nocchieri di porto	

Gli arruolati seguiranno il corso presso la scuola sottufficiali di Taranto, ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alla scuola di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di escludere alcune categorie e specialità dall'arruolamento per uno dei due corsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani di sesso maschile che:

- 1) siano cittadini italiani;
- 2) siano nati tra il 1º gennaio 1962 e il 31 dicembre 1968;
- 3) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore, Per gli aspiranti alla specialità infermieri occorre l'idoneità alla ammissione al terzo anno di scuola statale secondaria di secondo grado.

L'ammissione di coloro che siano in possesso di un titolo di studio estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno di quelli sopra elencati ed alla comprovata capacità di saper parlare, leggere e scrivere correttamente la lingua italiana;

- 4) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare marittimo in qualità di volontari;
 - 5) abbiano tenuto buona condotta;
 - 6) siano celibi o vedovi o comunque senza prole;
 - 7) non siano incorsi:
 - a) in condanne per delitti:
- b) nel proscioglimento d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, ad eccezione del proscioglimento d'autorità di cui all'art. 9, n. 2), lettera b), della legge 10 maggio 1983, n. 212 (per protratta insufficienza di profitto negli studi);
- 8) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà e la tutela.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare le domande formulate secondo lo schema in allegato A in carta legale entro il 30 novembre 1984 per la partecipazione al corso 1985/A ed entro il 15 maggio 1985 per la partecipazione al corso 1985/B.

Le domande di ammissione all'arruolamento si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

- 1) cognome e nome;
- 2) la data ed il luogo di nascita;
- 3) il possesso della cittadinanza italiana;
- 4) di accettare la ferma di tre anni e sei mesi:
- 5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

6) di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente):

mento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);
7) di non aver precedenti penali (in caso contrario l'aspirante dovrà indicare le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile);

8) di non essere stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in nessuna Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi sanitari, o disciplinari, o per indoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;

9) il titolo di studio posseduto;

10) la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo);

11) il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso e, possibilmente, il numero telefonico);

12) di essere celibe o vedovo senza prole;

13) di accettare la categoria/specialità che sarà stabilita come la più adatta per le proprie attitudini in sede di accertamenti. L'aspirante dovrà tuttavia riportare l'indicazione di tre categorie preferite;

14) di impegnarsi ad accettare qualunque destinazione gli sarà assegnata dall'amministrazione per le esigenze della Forza armata.

La domanda dovrà inoltre contenere l'indirizzo esatto del concorrente e della famiglia con l'indicazione del numero di codice postale. Di eventuali cambiamenti di indirizzo, avvenuti dopo la presentazione della domanda, dovrà essere data immediata notizia alla Direzione generale del personale militare della Marina -1º Divisione - 2º Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dall'arruolamento quei candidati la cui presentazione alla visita psico-fisica ed attitudinale o al corso d'istruzione non avvenga nelle date prescritte a causa del mancato arrivo della comunicazione di cambio di domicilio in tempo utile per la convocazione o per eventuali disguidi postali.

Le domande dovranno essere indirizzate a: Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1º Divisione - 2º Sezione - 00100 Roma.

Alle domande dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

a) il titolo di studio di cui al n. 3) dell'art. 2 in originale o in copia oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia di detto certificato.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli prescritti all'art. 2, n. 3), del presente bando.

Le firme apposte sui diplomi ed i certificati rilasciati da capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal competente provveditore agli studi;

b) eventuali certificati di mestiere, brevetti o altri attestati di specializzazione, ritenuti utili ai fini dell'assegnazione della categoria/specialità.

Per i minorenni, la domanda dovrà riportare in calce l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato dal sindaco del comune di residenza o da suo delegato, o dalla capitaneria di porto, o dal comando dei carabinieri, o da un notaio, o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di tre anni e sei mesi. Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

I giovani residenti all'estero all'atto della presentazione della domanda dovranno allegare ad essa: una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia; una dichiarazione di equipolenza del titolo di studio, se conseguito all'estero; una dichiarazione vistata dalle predette autorità con cui l'aspirante prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

Le domande non redatte in maniera conforme allo schema allegato oppure mancanti del necessario titolo di studio non verranno prese in considerazione e nessuna comunicazione sarà data agli interessati.

Le domande che perverranno dopo le date stabilite dal primo comma del presente articolo saranno tenute presenti per i corsi successivi, sempre che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi di arruolamento.

Art. 4.

Possono essere ammessi al concorso per l'arruolamento volontario di cui al presente bando i militari in servizio di leva che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

I militari dell'Esercito e dell'Aeronautica debbono produrre una dichiarazione di nulla-osta all'arruolamento nella Marina mi-

litare rilasciata dalla Forza armata di appartenenza.

Le domande dei suddetti aspiranti, compilate secondo le indicazioni del precedente art. 3 dovranno essere inoltrate per via gerarchica entro i termini prescritti dallo stesso articolo.

I militari in servizio dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di obbligarsi a contrarre la ferma volontaria di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di inizio corso. Coloro che rivestono un grado dovranno dichiarare, nella domanda stessa, di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado o nella anzianità qualora fossero esonerati dal corso o dichiarati non idonei al termine del corso stesso; in quest'ultimo caso saranno prosciolti dalla ferma di tre anni e sei mesi.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO - ARRUOLAMENTO

Art. 5.

Gli aspiranti che abbiano prodotto regolare domanda nei termini prescritti saranno invitati a sottoporsi ad accertamenti tendenti a stabilire il possesso dei requisiti di cui al n. 4) del precedente art. 2, presso appropriati organi della Marina militare.

Gli accertamenti di cui al comma precedente consisteranno in visite sanitarie specialistiche, prove intellettive e prove attitudinali, condotte nell'ordine che il Ministero riterrà più opportuno in relazione al numero di candidati ed ammettendo alle prove o visite successive solo i candidati risultati idonei a ciascun accertamento.

I giudizi emessi in sede di accertamento sono definitivi ed inappellabili: contro di essi non sono ammessi ricorsi o visite superiori.

Al termine degli accertamenti gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro legale documento di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso.

I candidati che non si presenteranno nel giorno ed all'ora stabiliti nella lettera di convocazione si intenderanno rinunciatari al concorso.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato i lavori.

Art. 6.

L'ente che ha sottoposto l'aspirante agli accertamenti curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare in 2ª classe per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. B/1 allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio in caserma.

I domiciliati nel comune sede di esame, potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati idonei agli accertamenti di cui all'art. 5 saranno ordinati in un'unica graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle prove attitudinali. A parità di merito avranno la precedenza, nell'ordine:

gli aspiranti risultati, in precedenti concorsi, idonei ma non vincitori perché classificati in graduatoria in eccedenza ai posti disponibili, sempreché essi abbiano nuovamente sostenuto e superato tutti gli accertamenti previsti per il nuovo concorso in esame;

i più giovani di età.

Sulla base della graduatoria unica di merito, apposita commissione ministeriale procederà all'assegnazione definitiva degli idonei nelle varie categorie/specialità previste per ciascun concorso, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascuna categoria/specialità, tenendo conto dei requisiti fisici, delle prove attitudinali, del posto di merito conseguito nella graduatoria degli idonei e, per quanto possibile, delle preferenze espresse nella domanda dai singoli candidati.

Gli aspiranti collocati nelle graduatorie di cui al comma precedente saranno dichiarati vincitori del concorso.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati vincitori saranno ulteriormente convocati per iniziare il corso presso la scuola sottufficiali di Faranto o di La Maddalena, a seconda della categoria/specialità assegnata.

Essi saranno incorporati e contrarranno arruolamento volontario nel C.E.M.M., vincolandosi alla ferma volontaria di tre anni e sei mesi e sottoscrivendo apposito atto di arruolamento con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

In caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, il Ministero della difesa si riserva la facoltà di convocare ed ammettere, seguendo l'ordine della graduatoria unica di merito, i candidati occorrenti per coprire i posti lasciati disponbili dai rinunciatari nelle varie categorie/specialità, tenuto conto della idoneità per tali categorie/specialità dei nuovi convocati.

Il comando delle scuole sottufficiali curerà il rimborso agli interessati del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare in 2ª classe per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione. Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Art. 9.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati in data prossima a quella di inizio corso per essere sottoposti agli accertamenti psico-fisico-attitudinali ed avviati, qualora idonei, alla scuola sottufficiali competente per categoria/specialità assegnata.

Essi dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventualmente di ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'Amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Art. 10.

Il Ministero della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi per allievi sottufficiali della Marina militare.

Art. 11.

La ferma di tre anni e sei mesi decorrerà dalla data di incorporamento di cui all'art. 1.

Coloro che non si presenteranno in tempo utile alla scuola, o che, dopo la presentazione, non accetteranno l'ammissione alla scuola od al corso per la categoria/specialità a loro assegnata saranno considerati rinunciatari.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al terzo comma dell'art. 7 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono.

Art. 12.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato di cittadinanza italiana;
- 3) certificato di esito di leva, o certificato di iscrizione nelle liste di leva per i giovani che, in ragione dell'età, sono iscritti nelle liste di leva;

- 4) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;
 - 5) certificato generale del casellario giudiziale;
 - 6) certificato dei carichi pendenti (eventuale).

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Art. 13.

Gli arruolati frequenteranno presso la scuola sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa un anno per gli appartenenti a tutte le altre categorie e specialità.

Per le specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 15 settembre 1985. Al termine del corso triennale, gli idonei conseguono il titolo di «Infermiere professionale di Stato».

Art. 14.

Durante il corso il Ministero della difesa si riserva la facoltà di prosciogliere dall'arruolamento quegli allievi che non dessero affidamento di riuscita quali sottufficiali della Marina militare.

Gli allievi risultati non idonci al termine del periodo di formazione saranno prosciolti dalla ferma volontaria contratta.

La posizione militare degli allievi prosciolti agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva sarà definita in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capitolo III

CARRIERA TRATTAMENTO ECONOMICO VANTAGGI

Art. 15.

Gli allievi arruolati con il presente bando conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, i gradi di:

comune di 1^a classe: al termine del terzo mese di servizio dall'arruolamento;

sottocapo: al compimento del settimo mese di servizio dallo arruolamento;

sergente: dal primo giorno successivo al compimento del dodicesimo mese di servizio dall'arruolamento.

I comuni di 1º classe e i sottocapi, qualora giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore, saranno prosciolti di autorità dalla ferma contratta.

Al termine della ferma di tre anni e sei mesi i sergenti possono partecipare, a domanda, a concorsi per titoli ed esami, per il passaggio nel servizio permanente.

I sergenti vincitori del concorso di cui al punto precedente sono iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente con il grado di secondo capo ed il loro avanzamento in carriera ha luogo secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

I sottufficiali trasferiti in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alle disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiale del Corpo unico specialisti della Marina militare e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'Amministrazione statale, carriera esecutiva.

I sottufficiali della Marina militare possono inoltre partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il ventottesimo anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio dei quali uno d'imbarco e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione permanente di avanzamento sottufficiali.

Art. 16.

L'amministrazione della Marina militare fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 17.

L'arruolamento volontario a ferma tre anni e sei mesi offre i seguenti vantaggi:

- a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa un anno, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);
- b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione dal rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma; tale premio è pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio comunque prestato:
 - c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 18.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

- a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti, a norma dell'art. 28 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
- b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;
- c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1984 Registro n. 13 Difesa, foglio n. 229 ALLEGATO A

Schema di domanda per l'arruolamento (in carta da bollo di L. 3.000)

(La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio).

Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 1º Divisione 2º Sezione 00100 Roma

Io sottoscritto

(cognome e nome in stampatello) il

nato a residente in

telef.

(località via/piazza numero) stazione ferroviaria più vicina

chiedo di essere arruolato quale allievo sottufficiale nella Marina militare con ferma volontaria di tre anni e sei mesi nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta per le mie attitudini in sede di prove selettive.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o vedovo senza prole);

di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non avere precedenti penali (1);

di non essere stato prosciolto d'autorità o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in nessuna Forza armata o Corpo armato dello Stato per motivi sanitari, o disciplinari, o per inidoneità al grado superiore;

di essere in possesso del seguente titolo di studio che allego (2) conseguito presso

l'istituto o la scuola di nell'anno di trovarmi nella seguente posizione militare (3)

di accettare qualsiasi destinazione di servizio.

Dichiaro inoltre di accettare la ferma di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di ammissione al corso d'istruzione (4).

Preferirei di essere assegnato ad una delle seguenti categorie (5):

Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo: cognome nome via/piazza n. città c.a.p.

Data,

(Firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori o di chi ne fa le veci (6):

(padre)

(madre)

Visto per l'autenticità della firma dei genitori (6):

- (1) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Dovranno altresì essere indicati gli estremi di eventuali procedimenti penali in corso e l'autorità giudiziaria procedente. Dovranno inoltre essere indicate le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile.
- (2) La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata dall'originale o da copia del titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola media inferiore.
- (3) Indicare l'esito della visita di leva. Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero, se, pur dichiarato « abile arruolato », gode di rinvio o di congedo, specificandone il motivo. I militari in servizio nell'Esercito o nell'Aeronautica dovranno produrre una dichiarazione di nullaosta all'arruolamento nella Marina militare rilasciata dalla Forza armata di appartenenza. Il militari dovranno, inoltre, indicare il reparto di appartenenza, la data di inizio del servizio e quella di collocamento in congedo.

(4) I militari dovranno anch'essi impegnarsi a compiere una ferma di tre anni e sei mesi con decorrenza dal giorno di inizio corso di istruzione. Coloro che rivestono un grado dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

(5) Indicare in ordine di preferenza tre delle categorie elen-

cate nell'art. 1 del bando di concorso.

(6) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrafibi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o dalla capitaneria di porto o da un cancelliere o da un notaio ovvero dal comandante di corpo qualora l'aspirante sia in servizio militare. Nel caso che l'atto di assenso sua firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(1278)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a ventidue posti di coadiutore amministrativo presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, a ventidue posti di coadiutore (quarta qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie Universitarie presso l'Università degli studi di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(2599)

Concorso a quattro posti di usclere presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per la copertura di quattro posti di secondo livello retributivo funzionale — area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari — per il profilo professionale di « usciere » presso l'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o assolvimento dell'obbligo scolastico (frequenza fino al quattordicesimo anno di età) successivamente alla predetta data.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza Annunziata n. 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(2690)

REGIONE MOLISE

Concorso ad un posto di primario chirurgo presso l'unità sanitaria locale n. 3

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 3, in Isernia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato sanità ed igiene della regione in Campobasso.

(2606)

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 62.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di infermiere professionale presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

(2605)

COMUNE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso per il conferimento di sei posti di veterinario igienista

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 75

Visto il decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia n. 814 del 15 novembre 1983;

Visto il bando di concorso del presidente della giunta regionale della Lombardia del 24 settembre 1981, n. 814/SAN prot. 17755, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria vacanti presso il comune di Milano;

Vista la delibera n. 113 del 6 maggio 1982 del comitato di gestione della disciolta U.S.S.L. n. 75, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice d'esame;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976 concernente le norme inerenti ai pubblici concorsi;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Viste le leggi regionali n. 64 e 65 del 26 ottobre 1981;

Vista la disciplina dettata per la formulazione della graduatoria, a parità di merito, dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, ora sostituito dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3:

Esaminati i verbali presentati dalla commissione giudicatrice d'esame e riconosciuta la regolarità degli stessi;

Delibera

di approvare i lavori della commissione stessa e di dichiarare vincitori del concorso indicato in oggetto i seguenti candidati, nell'ordine sotto elencato:

Testori Alberto .				punti	69,432
Scanziani Eugenio				D	61,430
Salvi Sergio				D	60,110
Camisasca Stefano				»	60,019
Malandra Renato				»	60,010
Rocco Massimo				»	59,980

di dichiarare idonei tutti i candidati che hanno sostenuto le prove d'esame, nella graduatoria così formulata:

Voi Mario								punti	59,000
Pavone Daniela.								»	57,230
Rossi Claudio .								>	57,000
Giola Claudio .								>	55,000
Gandolfi Luigi .								>	54,000
Visconti Anna .								>	53,000
Ruggeri Franco.								>	53,000
Ciani Claudio .								>	52,185
Cialfi Gabriele .								*	52.000
Linguanti Giuseppe		·						>	51,287
Valtorta Angelo	•			-				>	50,380
Astuti Mario .	•		•	-	•	•		>	49,000
	•	•	•	•	•	•	•	.,	,

Rossi Enrico .									49,000
	•	•	•	•	•	•	•	punu	
Tramonti Giovanni								»	47,500
Ricali Riccardo .								>>	47,500
Rizzuti Aldo .								»	47,500
Panetta Rocco .								»	47,500
Baruffaldi Stefania								»	64,180
Taborelli Sergio								»	44,000
Covarelli Giovanni		-		-	-	-		»	43,000
Costa Rino .	•		·			·	Ĭ.	»	38,010
Protti Carlo .	•	•	•	•	•	•	•	»	38,000
	•	•	•	•	•	•	•		•
Pez Licinio					•	•		»	38,000
Confalonieri Paolo								B	36,190

di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della sede dell'U.S.S.L. n. 75, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Milano.

Milano, addì 17 gennaio 1984

Il commissario straordinario: Borgnino

(2604)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 135 del 17 maggio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda consorziale servizi Reno (già AMGA) - Bologna: Concorso pubblico, per prova pratica, per la copertura di un posto di impiegato amministrativo.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti: Concorso pubblico, per titoli, a due posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Avviso di rettifica al concorso ad un posto di collaboratore presso i Laboratori nazionali del sud. (Concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, parte seconda, del 17 aprile 1984).

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore Francesco Nocita, vice redattore

- La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 - presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
 - presso le Librerie concessionarie di:
 BARI, via Sparano, 134 BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F FIRENZE, via Cavour, 46/r GENOVA, via XII Ottobre, 172/r MILANO,
 Galleria Vittorio Emanuele, 3 NAPOLI, via Chiaia, 5 PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 ROMA, via del Tritone, 61/A TORINO, via
 Roma, 80;
 - presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10-00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984 ALLA FARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo	Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzion	ala sanzi			
1	Supplementi ordinari: annuale				81.060
	annuaresemestrale			L. L.	45.000
11	Abbonamento al fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed : fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i si ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità me	pplement			15.552
	annuale			L.	113.000
	semestrale		•	L.	62.009
111	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili cd i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i sa ordinari relativi ai concorsi:	• •			400.000
	annualesemestrale			L. L.	108.000 60.000
IV	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i su ordinari relativi alle specialità medicinali:		-		00.000
	annualesemestrale			L. L.	96,000 53,000
٧	Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tu				
	supplementi ordinari: annuale		_	L.	186,000
	semestrale			L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato			L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai conc				
	specialità medicinalispecialità medicinali	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4	L.	31.000
	o di vendita di un fascicolo ordinario			L.	590
	ementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione			L.	500
Supple	ementi straordinari per la vendita a fasciccii separati, ogni 16 pagine o frazione		•	L.	500
	Supplemento straordinario «Bollettino deile estrazioni»				
Abbona	amento annuale			L.	37.000
Prezzo	o di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione			L.	500
ı	Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»				
Abbona	amento annuale			L.	20.000
Prezzo	o di vendita di un fascicolo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	L.	2.000
	Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES				
	(solo parte prima e supplementi ordinari)		Prezz	i di v	endita
			Italia		Estero
Invio g	piornaliero N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine		1.000		1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta		1.000		1.005 1.709
	Maggiorazione per diritto di raccomandata		1.000		1.300
Invio se	ettimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna		6.600		6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta		1.000		1.060
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400 1.000		1.700 1.390
	Maggiorgaliani par apadiniana via acusa nas agri plica				
Per il h	Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400				
# C1 11 D	seeme de modification E. 140, per i Africa E. 1.000, per le Africa E. 2.000, per i Asia E. 1.000, per i Oceania E. 3.400				
	ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI				
.Abbona	amento annuale			L.	73.000
	amento semestrale			L.	40.000
Prezzo	o di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione		•	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227